

Codice A2001C

D.D. 4 luglio 2023, n. 179

"Piemonte Film TV Fund - Sostegno alle imprese di produzione audiovisiva cinematografica e televisiva". Revoca del contributo di Euro 200.000,00 assegnato con DD n. 179/A2003C del 30/07/2021 alla società IBC MOVIE SRL. Restituzione della somma fruita a titolo di anticipazione di Euro 80.000,00 - e di interessi pari ad Euro 1.465,05. Disposizioni contabili conseguenti.



ATTO DD 179/A2001C/2023

DEL 04/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**A2000B - CULTURA E COMMERCIO****A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali**

OGGETTO: "Piemonte Film TV Fund - Sostegno alle imprese di produzione audiovisiva cinematografica e televisiva". Revoca del contributo di Euro 200.000,00 assegnato con DD n. 179/A2003C del 30/07/2021 alla società IBC MOVIE SRL. Restituzione della somma fruita a titolo di anticipazione di Euro 80.000,00 – e di interessi pari ad Euro 1.465,05.
Disposizioni contabili conseguenti.

Premesso che:

- a seguito di istanza di contributo presentata sulla piattaforma FINDOM in data 03/06/2021 (ed inviata con pec n. prot. 4925/A2000A del 06/06/2021), con determinazione dirigenziale n. 179/A2003C del 30/07/2021 veniva concesso alla società IBC MOVIE SRL (con sede a Bologna, viale XII giugno n.26) un contributo di Euro 200.000,00 per il lungometraggio *"Il giorno più bello"* (FD 140386, CUP J32C21003960003), come da pec n. prot. 1058/A2000B del 04/08/2021.

Gli impegni di spesa assunti con la medesima determinazione risultano così ripartiti tra i capitoli di spesa del Bilancio regionale sotto elencati:

Cronoprogramm a approvato	Annualità	Capitolo FESR 284240 - Impegno	Capitolo FS 284242 - Impegno	Capitolo FR 284244 - Impegno
€ 200.000,00	2021	€ 100.000,00 - I 10645/2021 liquidato per € 40.000,00 e reimputato in ultimo per € 60.000,00 I. 9897/2023	€ 70.000,00 - I 10648/2021 liquidato per € 28.000,00 e reimputato in ultimo per € 42.000,00 I. 9900/2023	€ 30.000,00 - I 10652/2021 liquidato per € 12.000,00 e reimputato in ultimo per € 18.000,00 I. 9903/2023

I suddetti impegni, limitatamente alle quote FESR e statale hanno trovato copertura finanziaria su

quota parte degli accertamenti disposti con la d.d. n. 481 del 5/11/2018 e s.m.i. ed in particolare:

Fondi FESR: accertamento n. 42/2021 reimputato in ultimo nel 2022 accertamento n. 877/2022 sul capitolo 28851;

Fondi statali: accertamento n. 43/2021 reimputato in ultimo nel 2023 accertamento n. 1069/2023 sul capitolo 21646;

- nella comunicazione pec n. prot. 1058/A2000B del 04/08/2021 veniva ribadito, in riferimento a quanto stabilito dal punto 2.2 del bando 2021 "*Piemonte Film TV Fund - sostegno alle imprese di produzione audiovisiva cinematografica e televisiva*" approvato con determinazione dirigenziale n. 88/A2003B del 29/04/2021, che il progetto finanziato doveva essere concluso entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Si richiamavano inoltre le modalità di rendicontazione previste dal punto 3.4 del bando (*Come rendicontare le spese*) nonché gli obblighi e impegni a carico dei beneficiari ai sensi dell'Allegato 3 del bando stesso;

- con pec n. prot. 1662/A2000B del 03/09/2021 la società richiedeva una proroga del termine relativo alla richiesta di acconto, che veniva concessa dal Responsabile di Gestione con pec n. prot. 1703/A2000B del 06/09/2021; un'ulteriore proroga, relativa alla presentazione della documentazione inerente la polizza fideiussoria, veniva poi concessa con pec n. prot. 3715/A2000B del 06/10/2021 (a fronte di richiesta pervenuta con pec n. prot. 3653/A2000B del 05/10/2021);

- con pec n. prot. 5266 del 19/11/2021 e n. prot. 5621 del 29/11/2021, IBC MOVIE inseriva quindi in piattaforma Gestionale Finanziamenti richiesta di anticipazione (n. prot. 00003657_A2000B2021) per un importo di Euro 80.000,00 (pari al 40% dell'importo concesso) e trasmetteva al Responsabile di Controllo copia della fideiussione n. 111994786 del 24/09/2021 emessa dall'Agenzia 006 Groupama Ass.ni Spa – Finital Spa nonché copia della dichiarazione di apertura dell'unità locale (necessarie da bando per l'erogazione dell'acconto del contributo). L'acconto di importo pari ad Euro 80.000,00 veniva liquidato in favore della società dal Responsabile di Controllo in data 30/11/2021, con atto di liquidazione n. 12988/2021; il pagamento avveniva in data 06/12/2021;

- con pec n. prot. 8028/A2000B del 14/09/2022, perveniva da parte della società richiesta di differimento del termine per la chiusura del progetto, a seguito della quale il Responsabile di Gestione (con pec n. prot. 9730/A2000B del 30/09/2022) concedeva proroga al 31/10/2022 per la rendicontazione finale, richiamando la previsione del bando secondo cui la rendicontazione finale del progetto deve essere presentata entro 12 mesi dalla concessione del contributo ed in ogni caso entro e non oltre il 31/12/2022;

- scaduto il predetto termine senza che fosse stata presentata la rendicontazione in piattaforma, il Responsabile di Controllo (con pec n. prot. 7966/A2000B del 13/09/2022) comunicava ad IBC MOVIE l'avvenuto spirare – in data 04/08/2022 – del termine per rendicontare, chiedendo un riscontro in merito; con pec n. prot. 8028/A2000B del 14/09/2022 e 10782/A2000B del 24/10/2022 la società richiedeva quindi una proroga per la presentazione della rendicontazione al 31/12/2022, motivando tale richiesta con i tempi necessari per la predisposizione della documentazione e con la difficoltà a reperire personale addetto all'attività di rendicontazione;

- la società provvedeva quindi alla presentazione della rendicontazione finale caricando in piattaforma la dichiarazione di spesa intermedia n. 29758 del 19/12/2022, n. prot. 00015285_A2000B2022 (relativa alle Spese per la fornitura di beni e servizi da operatori localizzati in Piemonte e alle Spese per strutture ricettive localizzate in Piemonte) e la successiva dichiarazione di spesa intermedia n. 29830 del 28/12/2022, n. prot. 00016138_A2000B2022 (riferita alle Spese

per personale dipendente o parasubordinato o per professionisti con partita iva);

- con pec n. prot. 385/A2000B del 12/01/2023, su richiesta del Responsabile di Controllo, la medesima società trasmetteva l'appendice della polizza fideiussoria, che prevedeva l'estensione della polizza al 29/03/2023.

Premesso inoltre che:

- il Responsabile di Controllo effettuava un esame preliminare della documentazione relativa alla rendicontazione caricata in piattaforma dalla società, all'esito del quale riscontrava alcuni inadempimenti/irregolarità idonei a determinare, in base al dettato del bando e alla normativa applicabile, la revoca del contributo;

- procedeva pertanto con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca (trasmessa con pec n. prot. 1516/A2000B del 07/02/2023), contestando in particolare ad IBC MOVIE: 1. la rendicontazione di una percentuale di spesa inferiore all'80% della spesa ammessa; 2. l'intestazione di tutti i contratti, i documenti di spesa e i documenti di pagamento ad un soggetto diverso dal beneficiario di contributo (IBC MOVIE) così come individuato nella determina dirigenziale di concessione n. 179/A2003C del 30/07/2021.

Nel punto 1, si segnalava che - come risultante nella sezione della piattaforma relativa al conto economico - la spesa economica rendicontata (riferita all'insieme delle tre categorie di spesa ammissibili) era pari ad Euro 719.953,52, e quindi al 78,23% della spesa ammessa (pari ad Euro 920.290,00) indicata nel provvedimento di concessione, registrandosi pertanto uno scostamento tra spesa rendicontata e spesa ammessa pari al 21,77%, quindi superiore allo scostamento massimo del 20% consentito dal bando.

Nel punto 2, si evidenziava invece che soggetto intestatario di tutti i contratti, i documenti di spesa e i documenti di pagamento fosse OPLON FILM SRL (con sede a Roma, via Lorenzo Valla n.12), soggetto diverso da IBC MOVIE SRL (con sede a Bologna, viale XII giugno n.26 ed unità operativa a Torino, via Cagliari n. 42), beneficiario del contributo in quanto soggetto che aveva presentato domanda.

Si specificava inoltre che OPLON FILM fosse intestataria del conto corrente dal quale erano stati effettuati i pagamenti (IT27U02008 05021 000102535737), diverso dal conto intestato ad IBC MOVIE (IT98L0103002400000005270763) e da questa indicato sia in sede di domanda sia nelle dichiarazioni di spesa n. 29758 del 19/12/2022 e n. 29830 del 28/12/2022.

Infine, si segnalava che nell'ambito della documentazione prodotta in piattaforma, soltanto le dichiarazioni trasversali - allegata alle dichiarazioni di spesa - risultavano redatte da IBC MOVIE.

Si affermava quindi che risultavano integrate le seguenti cause di revoca indicate nell'allegato 2 al bando: inadempimento rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di concessione del contributo e dalla normativa di riferimento e irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa sostenuta e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute.

Si comunicava pertanto l'avvio del procedimento di revoca del suddetto provvedimento di concessione del contributo di Euro 200.000,00.

Si segnalava inoltre il mancato caricamento in piattaforma di parte dei documenti/dichiarazioni trasversali richiesti (piano finanziario a consuntivo, costi di produzione e dichiarazione antimafia).

Veniva quindi assegnato un termine di 20 gg per la presentazione di controdeduzioni, come previsto da bando, dalla data della pec n. prot. 1516/A2000B del 07/02/2023;

- su richiesta di IBC MOVIE, in data 23/02/2023 si teneva una riunione in videoconferenza tra il Responsabile di Controllo (Dirigente dott.ssa Gabriella Serratrice – Responsabile del procedimento -, Funzionari dott.ssa Daniela Sena e avv. Viola Dellavedova) e, per conto di IBC MOVIE, l'avv.

Maurizio Feverati e il dott. Filippo Terzi, nella quale si discuteva delle cause di revoca contestate;

- con pec. n. prot. 2260/A2000B del 28/02/2023 pervenivano quindi le controdeduzioni della società, con le quali si contestavano i punti 1. e 2. sopra illustrati; a tali controdeduzioni seguiva un riscontro da parte del Responsabile di Controllo, avvenuto con la comunicazione pec n. prot. 2941/A2000B del 17/03/2023 nella quale l'Amministrazione ribadiva la propria posizione sia in merito all'avvenuto scostamento tra spesa ammessa a contributo e spesa rendicontata (punto 1.) sia in merito alla intestazione della documentazione ad un soggetto diverso dal beneficiario (OPLON FILM anziché IBC MOVIE, punto 2.);

- con specifico riferimento al punto 2., veniva richiamata la normativa a sostegno della necessaria identità tra soggetto istante - beneficiario di contributo e soggetto che stipula i contratti ed effettua le spese ed i pagamenti. Si sottolineava poi come l'acconto fosse stato concesso ad IBC MOVIE a fronte di spese che in seguito risultavano essere state sostenute da altro soggetto, con il rischio che l'importo erogato potesse essere stato utilizzato (per il pagamento delle spese rendicontate, considerato che la rendicontazione è avvenuta a seguito dell'erogazione dell'acconto) da parte di un soggetto terzo (OPLON FILM) rispetto a quello a cui tale acconto era stato concesso (IBC MOVIE);

- con la medesima pec il Responsabile di Controllo respingeva la dichiarazione di spesa n. 29830 del 28/12/2022 presente in piattaforma al fine di consentire alla società il caricamento di spese ulteriori rispetto a quelle rendicontate (punto 1.), e consentiva altresì la produzione di ulteriori controdeduzioni. Inoltre, veniva richiesto di produrre la documentazione attestante la proroga della polizza fideiussoria al 29/09/2023, come da bando (che stabilisce che la polizza ha *“durata di 18 mesi a far data dal provvedimento di concessione del contributo con proroga automatica fino alla positiva verifica del rendiconto, per un massimo di tre proroghe semestrali”*) nonché da modello di fideiussione il cui utilizzo è prescritto dal bando;

- nella stessa pec il Responsabile di Controllo riteneva infine di non accogliere la richiesta di un ulteriore confronto, alla luce della già avvenuta riunione del 23/02/2023, del pregresso confronto avuto con l'Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione nonché della richiesta di parere (in data 06/03/2023) avanzata dal Responsabile di Controllo alla Agenzia per la Coesione Territoriale (alla quale ad oggi non è stato dato riscontro);

- a seguito di richiesta di proroga del termine per presentare le controdeduzioni da parte di IBC MOVIE (pec n. prot. 3037/A2000B del 21/03/2023), con pec n. prot. 3250/A2000B del 23/03/2023 si concedeva proroga al 06/04/2023;

- alla scadenza di tale termine, pervenivano le ulteriori controdeduzioni della società (pec n. prot. 4513/A2000B dell'11/04/2023), alle quali tuttavia non risultavano allegati alcuni allegati richiamati nel testo delle controdeduzioni; nella stessa pec la società segnalava inoltre problemi tecnici della piattaforma che non le avrebbero consentito il caricamento di spese ulteriori rispetto a quelle già rendicontate (punto 1. della comunicazione di avvio del procedimento di revoca);

- con successiva pec (n. prot. 4752/A2000B del 18/04/2023) la società richiedeva un'ulteriore proroga per la presentazione della documentazione, motivata sulla base di asseriti malfunzionamenti della piattaforma;

- il Responsabile di Controllo con pec n. prot. 5010/A2000B del 27/04/2023 accoglieva tale richiesta, prevedendo che inderogabilmente entro il 05/05/2023 la società avrebbe dovuto provvedere: al caricamento in piattaforma di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle rendicontate, stante il fatto

che lo scostamento del rendicontato rispetto all'ammesso risultava superiore al limite fissato da bando; all'invio tramite pec dei seguenti documenti: - elenco spese asseritamente sostenute da IBC MOVIE ma pagate da OPLON FILM (tale documento, che con pec n. prot. 4513/A2000B dell'11/04/2023 IBC MOVIE aveva dichiarato di allegare alla stessa pec, in realtà non risultava allegato); - budget sviluppo e budget produzione citati come allegati al contratto di appalto del 15/06/2021 (non prodotti con la predetta pec); - documentazione attestante la proroga della polizza fideiussoria al 29/09/2023 (non prodotta con la predetta pec); - piano finanziario a consuntivo redatto secondo il modello prescritto dal bando (considerato che il piano finanziario prodotto con la pec n. prot. 2260/A2000B del 28/02/2023 non era stato compilato utilizzando il modello messo a disposizione dall'Amministrazione).

Si rilevava infine che alla pec n. prot. 4513/A2000B dell'11/04/2023 non era stata allegata la quietanza relativa alla fattura n. 4 del 24/02/2023 emessa da OPLON FILM in favore di IBC MOVIE;

- in data 05/05/2023 risultava caricata in piattaforma la nuova dichiarazione di spesa n. 30893 del 26/04/2023, n. prot. 00005034_A2001C2023, contenente documenti di spesa aggiuntivi (attualmente la spesa rendicontata è quindi pari ad Euro 870.350,19, pertanto non si registra più uno scostamento tra spesa rendicontata e spesa ammessa superiore al 20%), ma non risultava pervenuta alcuna comunicazione pec con allegata la documentazione appena elencata;

- a seguito di richiesta del Responsabile di Controllo alla Assicurazione, l'Agenzia 006 Groupama Ass.ni Spa – Finital Spa in data 30/05/2023 (nostro n. prot. 6367/A200B del 31/05/2023) ha comunicato che la polizza n. 111994786 stipulata con il contraente IBC MOVIE SRL risulta valida ed operante con scadenza copertura al 24/09/2023 (come da quietanza di pagamento successivamente trasmessa).

Alla luce dell'istruttoria così come sopra svolta, si ritiene di non accogliere le controdeduzioni presentate dalla società IBC MOVIE e di procedere alla revoca totale del contributo assegnato con determinazione dirigenziale n. 179/A2003C del 30/07/2021, per le seguenti motivazioni:

- come risulta dalla comunicazione pec n. prot. 2941/A2000B del 17/03/2023, essendo IBC MOVIE il soggetto che ha presentato domanda e che ha ottenuto l'assegnazione del contributo, è IBC MOVIE che avrebbe dovuto sostenere le spese.

Le controdeduzioni presentate con pec n. prot. 2260/A2000B del 28/02/2023 e quelle successivamente pervenute con pec n. prot. 4513/A2000B dell'11/04/2023 non hanno fornito elementi significativi idonei ad arricchire il quadro istruttorio già delineato e a superare le argomentazioni ed i riferimenti normativi in merito alla necessaria identità tra beneficiario e soggetto che effettua le spese ed i pagamenti (riferimenti ampiamente e dettagliatamente richiamati dal Responsabile di Controllo).

Il beneficiario del contributo è il soggetto individuato nel provvedimento di concessione il quale ha la responsabilità - nei confronti della Regione che ha concesso il contributo - della corretta attuazione del progetto (intesa come svolgimento delle attività, raggiungimento degli obiettivi ma anche sostenimento e pagamento delle spese di progetto); infatti, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013, il beneficiario è il soggetto "*responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni*".

L'individuazione del soggetto beneficiario avviene a seguito di debita istruttoria (a cura del Responsabile di Gestione) che prevede punteggi/valutazioni in merito a determinati criteri (preliminari a quelli riferiti ai contenuti del progetto).

In particolare, da bando (§ 3.2.3), la valutazione tecnico-finanziaria ha ad oggetto (oltre alla idoneità tecnica del potenziale beneficiario, alla congruità e pertinenza dei costi e alla autosostenibilità economica dell'intervento nel tempo) l'adeguatezza economico finanziaria e

patrimoniale del beneficiario in rapporto all'operazione proposta. La verifica di adeguatezza avviene attraverso l'analisi dei bilanci, sulla base della compilazione della score card allegata al bando (allegato 4), la quale tiene conto di alcuni profili riguardanti la società (redditività dei ricavi, copertura degli interessi, sostenibilità del debito, *leverage* e composizione del patrimonio).

Ne consegue che, alla luce dell'iter previsto per l'individuazione del beneficiario, non è possibile estendere (in assenza di indicazioni specifiche nel bando) detta qualifica anche ad altri soggetti che - anche se coinvolti nella realizzazione del progetto a diverso titolo - non sono stati oggetto della stessa procedura di valutazione.

Qualora a presentare domanda fosse stata la società OPLON FILM anziché IBC MOVIE, il punteggio conseguente alla valutazione tecnico-finanziaria avrebbe potuto essere inferiore a quello assegnato ad IBC MOVIE, potendo pertanto OPLON FILM, in ipotesi, non raggiungere il punteggio minimo per la concessione del contributo (con conseguente collocazione del progetto fuori dalla graduatoria), od ottenere un punteggio inferiore (con conseguente possibile assegnazione di un contributo di importo inferiore rispetto a quello di Euro 200.000,00 concesso ad IBC MOVIE).

Al momento della concessione del contributo (§ 3.3.1 del bando), inoltre, il Responsabile di Gestione svolge una serie di verifiche volte ad appurare l'esistenza, in capo al beneficiario, di requisiti soggettivi di tipo morale. In particolare: effettua le verifiche ai fini della normativa antimafia; accerta che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire alla Regione Piemonte somme derivanti da altri contributi precedentemente concessi; attraverso la richiesta del D.U.R.C, verifica che il beneficiario assolva gli obblighi legislativi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

Inoltre il Responsabile di Gestione registra le somme ed interroga il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai fini della verifica del rispetto dei divieti di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità e della clausola "*Deggendorf*".

Solo nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti, prevede il bando, è possibile dar seguito ai provvedimenti di concessione dei contributi; nel caso di specie, la verifica di tali condizioni - es. la regolarità ai fini antimafia - non è stata in alcun modo effettuata nei confronti del soggetto (OPLON FILM) a cui sono risultati intestati i documenti di spesa e che ha effettuato i pagamenti.

Alla luce di tutto ciò, non era pertanto consentito estendere *tout court* (sulla semplice base di accordi tra il soggetto beneficiario di contributo e un soggetto terzo rispetto all'Amministrazione) la qualifica di beneficiario ad altri soggetti;

- per "*spese sostenute dal beneficiario*" (così come richiesto dal bando e dalla normativa) si intende "*spese intestate e pagate dal beneficiario*", e beneficiario risulta essere - a titolo esclusivo - il soggetto individuato nel provvedimento di assegnazione del contributo.

In particolare, il bando Piemonte Film TV Fund 2021 a pag.6 (§ 2.4 riguardante i costi ammissibili) prevede che "*per «spese sostenute in Piemonte» si intendono i seguenti costi sostenuti dal beneficiario*", laddove "*sostenuti*" non può che significare intestati al beneficiario e pagati da quest'ultimo.

Ciò emerge peraltro anche dal successivo § 3.4 del bando, dove si parla di "*rendicontazione*" che "*deve essere obbligatoriamente presentata da ciascun beneficiario*" e si indicano i documenti da produrre (da parte del beneficiario): tra questi vi sono sia dichiarazioni e documenti trasversali al progetto, sia (lett.b e c) l'"*elenco dei documenti contabili relativi alle spese sostenute in Piemonte (elenco giustificativi di spesa e pagamento)*" nonché le "*fatture e quietanze, o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute in Piemonte e rendicontate secondo le modalità previste dalla procedura*".

Deve esservi quindi identità tra il soggetto a cui sono intestati i documenti e le dichiarazioni trasversali e il soggetto che ha sostenuto le spese; tanto più che nel bando Piemonte Film TV Fund (a differenza che in altri bandi relativi alla produzione cinematografica) non si ammettono le

produzioni in appalto (le quali peraltro, nei bandi in cui sono ammesse, lo sono a precise condizioni).

L'esistenza di un contratto di coproduzione tra IBC MOVIE e OPLON FILM, peraltro, non può avere alcun rilievo, in virtù di quanto segue.

Tale accordo interveniva successivamente alla domanda e non veniva trasmesso al Responsabile di Gestione, a cui con pec n. prot. 79/A2000B del 12/07/2021 veniva inviato soltanto il contratto di cessione diritti tra OPLON FILM e RAI CINEMA, dal quale non emergeva in alcun modo che, in forza di un contratto di produzione esecutiva, le spese sarebbero state sostenute da un soggetto diverso dal beneficiario; d'altra parte l'esistenza di un contratto di produzione esecutiva non implica che sia necessariamente il produttore esecutivo a dover sostenere le spese (dovendosi avere riguardo allo specifico contenuto del contratto).

Il summenzionato contratto intervenuto tra IBC MOVIE e OPLON FILM, in ogni caso, alla luce del principio generale di cui all'art. 1372 c.c. (efficacia del contratto tra le parti, fatta eccezione per i casi stabiliti dalla legge) non è in grado di produrre effetto nei confronti dei terzi, e quindi, nella specie, nei confronti di questa Amministrazione.

Il fatto quindi che OPLON FILM abbia emesso una fattura nei confronti di IBC MOVIE (specificamente la fattura n. 4 del 24/02/2023, prodotta in sede di controdeduzioni) riguardante il 49% dei costi complessivi sostenuti (costi che IBC MOVIE, in base alle argomentazioni della stessa, sarebbe stata tenuta a rimborsare ad OPLON FILM in virtù del contratto di produzione esecutiva) non rende legittime - ai fini dell'erogazione del contributo - le spese sostenute da OPLON FILM rendicontate a questa Amministrazione.

Si sottolinea poi che le controdeduzioni fornite sul punto (pec n. prot. 4513/A2000B dell'11/04/2023) non possono essere in alcun modo condivise anche per l'ulteriore motivo che neppure è stata prodotta la documentazione bancaria - relativa alla predetta fattura n. 4 del 24/02/2023 - attestante l'effettivo rimborso, da parte di IBC MOVIE in favore di OPLON FILM, della somma che quest'ultima ha speso.

Va inoltre detto che la spesa fatturata da IBC MOVIE nei confronti di OPLON FILM (quand'anche risultasse quietanzata) non risulterebbe ammissibile da bando per un triplice ordine di ragioni: 1) OPLON FILM non ha né sede legale né sede operativa in Piemonte, per cui non può essere considerata un operatore economico localizzato in Piemonte; conseguentemente, la spesa sostenuta in suo favore da IBC MOVIE non risulta comunque ammissibile ai sensi del § 2.4 del bando, che ammette solo le spese connesse alla fornitura di beni e servizi *“resi da operatori economici localizzati in Piemonte”*; 2) la fattura è successiva al termine ultimo per rendicontare fissato dal bando, a norma del quale (come sopra già ricordato) la rendicontazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla concessione del contributo ed in ogni caso entro e non oltre il 31/12/2022; 3) la spesa in questione rientra tra i costi non ammissibili da bando: nello specifico, il § 2.4 n. 13 del bando prevede che non sono ammissibili *“le spese relative a prestazioni e forniture di beni e servizi da parte di terzi finanziatori dell'opera audiovisiva in generale”*, quale è OPLON FILM.

Alle predette controdeduzioni pervenute con pec n. prot. 4513/A2000B dell'11/04/2023 non risulta inoltre allegato l'elenco delle spese effettuate da OPLON FILM per il film oggetto di finanziamento, elenco richiamato nelle controdeduzioni stesse ed indicato quale allegato al documento, né tale elenco è stato successivamente prodotto dalla società. Mancherebbe quindi in ogni caso la documentazione idonea a comprovare il sostenimento delle spese da parte di IBC MOVIE seppur per il tramite di OPLON FILM.

La guida unica alla rendicontazione dei costi ammissibili POR PIEMONTE FESR 2014/2020 (richiamata nel bando) al § 2 prevede poi che *“il beneficiario/destinatario è tenuto a presentare la rendicontazione delle spese sostenute unitamente a tutta la documentazione richiesta nelle tempistiche previste dal bando di riferimento”*, senza menzionare ipotesi di produzione in appalto.

Con le dichiarazioni di spesa caricate in piattaforma il beneficiario dichiara inoltre, utilizzando l'apposito modello (all.1) *“che la spesa sopra indicata è documentata da fatture o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio acquisiti nella contabilità dell'ente nel rispetto della*

normativa contabile e fiscale vigente”; è quindi evidente la necessaria imputabilità in capo all’ente (il beneficiario) delle spese sostenute, la quale non è ravvisabile in caso di spese sostenute da altro soggetto.

Nel Manuale selezione, monitoraggio e rendicontazione allegato al Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020 (richiamato nel bando), § 2.2.1.1.5, si afferma che *“la documentazione contabile di spesa dovrà rispettare i seguenti requisiti [...] tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestati al beneficiario del finanziamento”*.

Le Linee guida per l’efficace espletamento dei controlli di I livello dei Fondi SIE, per la Programmazione 2014-2020, a cura dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, prevedono inoltre al § 4.1.4 che *“una spesa ammissibile inserita in una domanda di rimborso, deve essere comprovata e giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente in originale, esclusivamente intestate ai beneficiari e comprovante l’effettivo pagamento da parte degli stessi”*.

L’art. 2 DPR 22/2018 (*“Regolamento recante i criteri sulla ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento Europei, SIE, per il periodo di programmazione 2014/2020”*) individua poi due criteri di ammissibilità della spesa: il primo consistente nella pertinenza ed imputabilità della stessa al progetto; il secondo rappresentato dalla circostanza che la spesa deve essere *“effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all’operazione della spesa sostenuta”*.

Tale secondo criterio consta di due sottorequisiti, il primo dei quali è costituito dal sostenimento effettivo della spesa da parte del beneficiario. Non rileva quindi il richiamo, fatto nelle controdeduzioni trasmesse con pec n. prot. 2260/A2000B del 28/02/2023, alla giustificazione della spesa mediante *“idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all’operazione della spesa sostenuta”*, posto che difetta comunque il primo sottorequisito (sostenimento effettivo della spesa da parte del beneficiario).

Pertanto, risultano integrate le seguenti cause di revoca indicate nell’allegato 2 al bando: inadempimento rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di concessione del contributo e dalla normativa di riferimento e irregolarità dell’operazione realizzata, della documentazione di spesa sostenuta e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute.

Dai controlli effettuati sulle dichiarazioni di spesa n. 30893 del 26/04/2023, n. prot. 00005034_A2001C2023 e n. 29758 del 19/12/2022, n. prot. 00015285_A2000B2022 risulta inoltre che:

- sono emerse ulteriori criticità idonee anch’esse a determinare la revoca del contributo per inadempimenti dell’impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di concessione del contributo e dalla normativa di riferimento.

Risultano infatti caricate le seguenti spese non conformi al principio di necessità dell’aiuto (effetto di incentivazione) - di per sé causa di revoca da bando dell’intero contributo - sancito dall’art. 6 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 (GBER), e disciplinato al § 2.3 del bando:

- cedolini emessi in favore di Ettore Scarpa, attore nel ruolo di “Pasquale” - contratto del 25/05/2021;
- fatture emesse in favore di Riccardo Lombardo, attore nel ruolo di “Tiziano” - contratto del 26/05/2021;
- fatture emesse in favore di Zalone Girardi Tommaso, attore nel ruolo di “Stefanino” - contratto del 25/05/2021.

Si tratta infatti di spese connesse all'avvio dei lavori in Piemonte, in quanto conseguenti alla contrattualizzazione di membri del cast (così come indicati nell'elenco cast prodotto da IBC MOVIE) avvenuta prima della domanda di contributo del 03/06/2021.

Inoltre, è emerso che anche il contratto relativo alla fornitura della location principale del film (villa dove si svolge il ricevimento di matrimonio), stipulato con il fornitore CATERING PIEMONTE SRL, è antecedente alla domanda di contributo, essendo stato sottoscritto in data 02/06/2021 (si veda la dichiarazione di spesa n. 29758 del 19/12/2022, n. prot. 00015285_A2000B2022).

Tanto premesso, alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento si ritiene opportuno:

- procedere alla revoca totale del contributo concesso con determinazione dirigenziale n. 179/A2003C del 30/07/2021 alla società IBC MOVIE SRL per Euro 200.000,00 per la realizzazione del lungometraggio *"Il giorno più bello"* (FD 140386, CUP J32C21003960003) ai sensi del bando 2021 *"Piemonte Film TV Fund - sostegno alle imprese di produzione audiovisiva cinematografica e televisiva"*;
- dare atto che in applicazione del bando è stata erogata n. 12988/2021/ALG del 30/11/2020, la somma di Euro 80.000,00 a titolo di anticipo pari al 40% del contributo concesso, così suddivisa:
 - Euro 40.000,00 a valere sull'impegno n. 10645/2021 assunto sul capitolo n. 284240/2021 e vincolato all'accertamento n. 42/2021;
 - Euro 28.000,00 a valere sull'impegno n. 10648/2021 assunto sul capitolo n. 284242/2021 e vincolato all'accertamento n. 43/2021;
 - Euro 12.000,00 a valere sull'impegno n. 10652/2021 assunto sul capitolo n. 284244/2021;
- dare atto che i suddetti impegni, liquidati e pagati per la totalità delle somme in favore del beneficiario non sono stati certificati all'Unione Europea;
- ridurre (ed azzerare) per Euro 120.000,00 gli impegni di cui sotto, bilancio di gestione finanziario 2023-2025, le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - impegno n. 9897/2023 per Euro 60.000,00 sul capitolo 284240/2023_fondi FESR (vincolato al Fondo Pluriennale Vincolato);
 - impegno n. 9900/2023 per Euro 42.000,00 sul capitolo 284242/2023_fondi statali (vincolato all'accertamento n. 1069/2023);
 - impegno n. 9903/2023 per Euro 18.000,00 sul capitolo 284244/2023_fondi regionali, registrando economie di spesa di pari importo;
- richiedere alla Agenzia 006 Groupama Ass.ni Spa – Finital Spa, con la quale IBC MOVIE SRL ha sottoscritto la polizza fideiussoria a prima richiesta n. 111994786 del 24/09/2021 (con successivi rinnovi) a garanzia della restituzione dell'acconto, la restituzione della somma complessiva di Euro 81.465,05, comprensiva di Euro 80.000,00 relativi all'acconto liquidato in data 30/11/2021, e pagato in data 06/12/2021, ed Euro 1.465,05 corrispondenti agli interessi calcolati (come da bando) utilizzando il tasso di riferimento UE, dovuti a partire dalla data del pagamento dell'acconto (06/12/2021). Il modello di fideiussione allegato al bando prevede la restituzione entro il termine di 15 giorni. Decorso tale termine, in assenza di positivi riscontri circa la restituzione di tale somma, gli uffici regionali procederanno alla richiesta di restituzione dell'importo al beneficiario e, in caso di mancata restituzione, avvieranno la procedura di riscossione coattiva (ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639) avvalendosi della società SORIS s.p.a. (allegato 2 al bando) e contestualmente provvederanno alla denuncia del beneficiario per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 174/2016 (Codice di Giustizia Contabile);
- notificare alla società IBC MOVIE SRL le disposizioni di cui al presente provvedimento;
- accertare la somma di Euro 80.000,00 (codice versante 382168) quale quota capitale già liquidata e pagata, sul capitolo di entrata n. 37783/2023 "Rimborsi di somme non dovute o versate in eccesso, non rendicontabili, a valere su programmi finanziati dal FESR (imprese)", nell'ambito del titolo 4, tipologia 500, piano finanziario E.4.05.03.05.000– natura non ricorrente dell'entrata le cui

transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e la somma di Euro 1.465,05 a titolo di interessi sul capitolo di entrata n. 30080/2023 del bilancio di gestione finanziario 2023-2025, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice a, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- procedere alla riduzione dei residui attivi collegati agli accertamenti su fondi FESR e statali in precedenza citati, per un importo pari alle spese non rendicontabili all'Unione Europea, come di seguito dettagliato, rinviandone la successiva registrazione contabile alle operazioni di riaccertamento ordinario.

- accertamento n. 42/2021: -40.000,00 Euro;

- accertamento n. 43/2021: -28.000,00 Euro;

- dare atto che gli accertamenti assunti con il presente provvedimento non sono stati assunti con precedenti atti;

- lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alla determinazione dirigenziale n. 179/A2003C del 30/07/2021;

- dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti negativi sul risultato di amministrazione in quanto le riduzioni dei crediti in conto residui, verso l'Unione Europea e verso lo Stato, vengono compensate dall'accertamento in conto competenza delle somme che dovranno essere restituite dalla società IBC MOVIE SRL a titolo di rimborso delle somme non rendicontabili sul POR FESR 2014/2020;

- dare infine atto che le somme accertate con il presente atto non sono soggette ad alcun vincolo in spesa.

Considerato che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino e agli enti debitori di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione, a qualunque titolo, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto, è necessario:

- caricare sul Portale enti creditori una lista di carico di complessivi Euro 81.465,05, riferibile ai debiti certi, liquidi ed esigibili ascrivibili alla società IBC MOVIE SRL, a cui dovrà essere associato il numero di ogni singolo accertamento assunto con il presente provvedimento, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;

- inviare alla Agenzia 006 Groupama Ass.ni Spa – Finital Spa quale soggetto individuato per l'escussione della polizza o, in subordine, al beneficiario, un avviso di pagamento, che conterrà un codice IUV (Identificativo Unico di Versamento) e che dovrà essere utilizzato al momento della transazione, la quale dovrà essere unica e non frazionata.

Considerato altresì che:

- secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 115 del 31/05/2017, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", che stabilisce:

- all'art. 9, comma 6, che il Soggetto concedente, dopo la registrazione degli aiuti concessi, debba anche trasmettere le eventuali variazioni dell'importo dei medesimi;

- all'art. 9, comma 7, che in caso di variazione degli importi il Soggetto concedente debba richiedere al Registro nazionale degli aiuti uno specifico "Codice Variazione Concessione – RNA– COVAR", che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva;

- all'art. 9, comma 9, che i provvedimenti di concessione degli aiuti debbano indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle variazioni nel Registro nazionale aiuti, riportando

l'indicazione dei "COVAR";
il codice COVAR relativo alla revoca del contributo succitato è il n. 1085207;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) in oggetto è il Responsabile del Settore Promozione dei Beni librari e archivistici, Editoria ed Istituti culturali, Gabriella Serratrice;

Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 11-3361 del 14/6/2021;

tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29/10/2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, come modificata dalla Decisione di esecuzione C (2018) 598 dell'08/02/2018;
- la Decisione di esecuzione C(2015) 922 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", come modificata con le successive Decisioni di esecuzione C (2017) 6892 del 12 ottobre 2017, C (2019) 564 del 23/01/2019 e C (2020) 6816 del 01/10/2020;
- le DD.GG.RR. n. 15-1181 del 16/03/2015, n. 24-5838 del 27/10/2017, n. 24-8411 del 15/02/2019 e n. n. 16-2183 del 29/10/2020 con le quali la Giunta regionale ha preso atto delle successive decisioni della Commissione Europea sopra richiamate;
- la D.G.R. n. 4-6190 del 19 dicembre 2017 con la quale la Giunta regionale, ha approvato la Scheda di Misura "Piemonte Film Tv Fund - sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva 2018-2020" a valere sull'Azione III.3c.1.2. del POR FESR 2014-2020 con una dotazione finanziaria complessiva pari a 4.500.000,00 euro per il triennio 2018-2020, demandando alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l'emanazione dei bandi per la selezione delle domande di contributo nonché degli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa di riferimento;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) più volte integrata e modificata, nonché la corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) s.m.i;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") e s.m.i.;

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- la Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la D.G.R. n. 1-6763 del 27/04/2023 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";
- la DGR n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023";

DETERMINA

- di procedere alla revoca totale del contributo concesso con determinazione dirigenziale n. 179/A2003C del 30/07/2021 alla società IBC MOVIE SRL per Euro 200.000,00 per la realizzazione del lungometraggio "*Il giorno più bello*" (FD 140386, CUP J32C21003960003) ai sensi del bando 2021 "*Piemonte Film TV Fund - sostegno alle imprese di produzione audiovisiva cinematografica e televisiva*";
- di ridurre (ed azzerare) per Euro 120.000,00 gli impegni di cui sotto, bilancio di gestione finanziario 2023-2025, le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - impegno n. 9897/2023 per Euro 60.000,00 sul capitolo 284240/2023_fondi FESR (vincolato al fondo pluriennale vincolato);
 - impegno n. 9900/2023 per Euro 42.000,00 sul capitolo 284242/2023_fondi statali (vincolato all'accertamento n. 1069/2023);
 - impegno n. 9903/2023 per Euro 18.000,00 sul capitolo 284244/2023_fondi regionali, registrando economie di spesa di pari importo.
- di richiedere alla Agenzia 006 Groupama Ass.ni Spa – Finital Spa, con la quale IBC MOVIE SRL ha sottoscritto la polizza fideiussoria a prima richiesta n. 111994786 del 24/09/2021 (con successivi rinnovi) a garanzia della restituzione dell'acconto, la restituzione della somma complessiva di Euro 81.465,05, comprensiva di Euro 80.000,00 relativi all'acconto liquidato in data 30/11/2021, e pagato in data 06/12/2021, ed Euro 1.465,05 corrispondenti agli interessi dovuti a partire dalla data del pagamento dell'acconto (06/12/2021); la restituzione deve avvenire entro il termine di 15 giorni, come previsto dal modello di fideiussione allegato al bando. Decorso tale termine, in assenza di positivi riscontri circa la restituzione di tale somma, gli uffici regionali procederanno alla richiesta di restituzione dell'importo al beneficiario e, in caso di mancata restituzione, avvieranno la procedura di riscossione coattiva (ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639) avvalendosi della società SORIS s.p.a. (allegato 2 al bando) e contestualmente provvederanno alla denuncia del beneficiario per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 174/2016 (Codice di Giustizia Contabile);
- di notificare alla società IBC MOVIE SRL le disposizioni di cui al presente provvedimento;
- di accertare:
 1. la somma di Euro 80.000,00 (codice versante 382168) quale quota capitale già liquidata e pagata, sul capitolo di entrata n. 37783/2023 "Rimborsi di somme non dovute o versate in eccesso, non rendicontabili, a valere su programmi finanziati dal FESR (imprese)", nell'ambito del titolo 4, tipologia 500, piano finanziario E.4.05.03.05.000– natura non ricorrente dell'entrata cui transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. la somma di Euro 1.465,05 a titolo di interessi sul capitolo di entrata n. 30080/2023 del bilancio di gestione finanziario 2023-2025, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- procedere alla riduzione dei residui attivi collegati agli accertamenti su fondi FESR e statali in precedenza citati, per un importo pari alle spese non rendicontabili all'Unione Europea, come di seguito dettagliato, rinviandone la successiva registrazione contabile alle operazioni di riaccertamento ordinario.
 - accertamento n. 42/2021: -40.000,00 Euro;
 - accertamento n. 43/2021: -28.000,00 Euro;
 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti negativi sul risultato di amministrazione in quanto le riduzioni dei crediti in conto residui, verso l'Unione Europea e verso lo Stato, vengono compensate dall'accertamento in conto competenza delle somme che dovranno essere restituite dalla società IBC MOVIE SRL a titolo di rimborso delle somme non rendicontabili sul POR FESR 2014/2020;
 - di dare atto che le somme accertate con il presente atto non sono soggette ad alcun vincolo in spesa;
 - di dare atto che gli accertamenti assunti con il presente provvedimento non sono stati assunti con precedenti atti;
 - di dare altresì atto che:
 - i fondi comunitari e statali oggetto delle riduzioni apportate agli impegni di spesa con il presente atto sono stati accertati con la determinazione del responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 481/A19000 del 05/11/2018 come modificata dalla DD 538/A1900/2021 a valere rispettivamente sui cap. 28851 e 21646 in relazione al titolo IV delle entrate provvedendo all'assunzione di un accertamento unico a valenza annuale per ciascuno dei suddetti capitoli in entrata;
 - la somma di Euro 60.000,00 inerente alla riduzione dell'impegno 9897/2023 (cap. 284240/2023) registrata con la presente determinazione relativamente ai fondi Europei confluirà nella quota vincolata da trasferimento dell'avanzo di amministrazione;
 - a fronte della riduzione dell'impegno di spesa n. 9900/2023 relativo ai fondi statali, la riduzione dell'accertamento n. 1069/2023 verrà disposta dalla Direzione competitività del Sistema regionale previa comunicazione della presente determinazione;
 - di lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alla determinazione dirigenziale n. 179/A2003C del 30/07/2021;
 - di individuare la figura del RUP nel dirigente del Settore Promozione dei beni librari ed archivistici, editoria e istituti culturali, Dott.ssa Gabriella Serratrice;
 - di rendere noto che il codice "COVAR – Codice Variazione Concessione RNA" sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato, associato al presente provvedimento, è il n. 1085207.

La presente determinazione, non riconducibile alla fattispecie definite dall'articolo 26 del D. Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Regione Piemonte; al fine comunque di dare atto delle avvenute modificazioni, si dispone che gli estremi del presente provvedimento siano riportati nella suddetta sezione in calce all'atto di concessione n. 179/A2003C del 30/07/2021.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12/10/2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino

Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

LA DIRIGENTE

(A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali)

Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice